

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

**presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e cofirmatari per la modifica degli art. 3 cpv. 1 e 1 bis, 8 cpv. 2, 3 e 4 e 22. cpv. 2 e 3 della Legge sulla Chiesa cattolica (Agevolazione nell'accesso alle cariche parrocchiali e alle aggregazioni parrocchiali)**

del 17 ottobre 2022

Infatti, negli ultimi decenni il fenomeno delle aggregazioni ha ridotto di oltre la metà il numero dei Comuni, mentre il numero delle Parrocchie è rimasto sostanzialmente invariato, alla luce anche del calo del numero dei fedeli. Questo se si pensa che la legge sulla Chiesa cattolica (LCCatt), promulgata il 16 dicembre 2002 in accordo con la Diocesi, stabilisce già ora il principio un Comune-una Parrocchia (art. 8 cpv. 2 LCCatt).

Il principio un Comune-una Parrocchia deve essere mantenuto anche alla luce delle aggregazioni comunali (che ha portato i Comuni ticinesi a 108; i Patriziati sono circa 200, molti Enti sono stati negli anni soppressi o a loro volta aggregati). Per contro, le Parrocchie attualmente sono 248. Questo se si pensa che nel panorama diocesano oltre alle Parrocchie si aggiungono diversi altri Enti ecclesiastici (Confraternite, Associazioni ecclesiastiche, ecc.). Tale sfaccettatura, in assenza di un approccio proattivo, oggi può rivelarsi un ostacolo a una gestione efficiente dei beni ecclesiastici, che in definitiva in senso lato sono beni pubblici. Da notare anche numerose difficoltà nel dotarsi degli organi previsti della legge. Cosa rilevata anche in sede giudiziaria dalla Commissione indipendente di ricorso contro le decisioni degli organi parrocchiali.

Per tali ragioni, si propone di inserire nella legge dei criteri oggettivi per l'organizzazione territoriale delle Parrocchie. Si propone di completare l'art. 8 LCCatt di conseguenza. Si parte innanzitutto dal principio un Comune-una Parrocchia (cpv. 2), che è ritenuto corretto ed è mantenuto. Deroghe (cpv. 3) a tale principio possono essere ammesse, se la Parrocchia dimostra di poter costituire regolarmente gli organi, di saper gestire i beni ecclesiastici e se gli amministratori sono in grado di applicare le disposizioni. Analogamente ai Comuni (cpv. 4), si indica esplicitamente la possibilità di aiuti finanziari in caso di aggregazione (cfr. art. 19 LAggr segg.).

Questa novella permetterà di provvedere a una verifica costante della struttura territoriale nell'intera Diocesi. In ogni caso, l'eventuale aggregazione deve avvenire dopo che siano state sentite le Assemblee interessate (art. 5 cpv. 2 LCCatt). Per il testo della deroga ci si è ispirati all'art. 201 cpv. 1 LOC sulla gestione speciale, segnatamente la gerenza. Il mantenimento delle Parrocchie piccole si giustifica solo se esse sono dinamiche e intraprendenti, portando quindi un valore aggiunto all'intero sistema amministrativo della Chiesa ticinese in senso ampio e in definitiva anche alla collettività. In caso contrario occorre avviare la procedura di aggregazione. In tal senso si è già espressa la Commissione indipendente di ricorso (RtiD II-2020 n. 4 consid. 2.7). Al fine di facilitare, l'accesso alle cariche parrocchiali, si propone anche di prescindere dall'esigenza del domicilio. In alcuni casi molti fedeli si sentono più legati a un'altra Parrocchia. Pur non essendo abitanti del luogo, possono portare un vero valore aggiunto soprattutto a quelle più piccole. Per questa ragione si migliora anche l'art. 3 LCCatt.

La Commissione indipendente di ricorso, al proposito, ha già ricordato più volte che l'eventuale svolgimento a titolo volontario e gratuito di cariche parrocchiali non è motivo pertinente per venire meno agli iter formali previsti dalla legge (RtiD I-2021 n. 5 consid. 4.3.4).

Lo statuto ecclesiastico (Statuto diocesano) prevede già ora, agli art. 26-29 uno strumento finanziario adeguato a sostenere i processi aggregativi. La commissione finanziaria diocesana, infatti, è competente per l'elaborazione del regolamento del Fondo di partecipazione relativo alla compensazione finanziaria interparrocchiale.

Si coglie l'occasione di questa iniziativa per proporre anche una precisazione di dettaglio: l'art. 22 LCatt stabilisce le norme istitutive della Commissione di ricorso. Vista l'esigenza della via giudiziaria (art. 29a Cost.) la stessa Commissione di ricorso ha recentemente stabilito che la sua competenza non si limita agli organi delle Parrocchie, ma anche ai provvedimenti di diritto amministrativo emanati dalla Diocesi o da altri Enti (RtiD II-2021 n. 5). La normativa è aggiornata in tal senso. Proprio perché la Commissione di ricorso funge a tutti gli effetti da giudice precedente rispetto al TRAM, mantenendo tale ordine di competenze, si propone di delegare alla Commissione di ricorso il giudizio (in primo grado) di quelle controversie che normalmente sarebbero di pertinenza del TRAM quale istanza unica cantonale. Mantengono per contro la via di ricorso fiscale (ossia reclamo e poi ricorso alla Camera di diritto tributario) le controversie in materia di imposta di culto (cfr. art. 10 Regolamento di applicazione del decreto legislativo sull'imposta di culto).

Disegno di

## **LEGGE**

### **sulla Chiesa cattolica del 16 dicembre 2002; modifica**

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista l'iniziativa parlamentare elaborata di Lara Filippini e cofirmatari,  
visto il messaggio n. ... del Consiglio di Stato del ...,  
visto il rapporto n. ... della Commissione ... del ...,

d e c r e t a :

#### **I.**

La legge sulla Chiesa cattolica del 16 dicembre 2002 è modificata come segue:

#### **Art. 3 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>**

<sup>1</sup> Ogni persona appartenente alla Chiesa cattolica apostolica romana residente da almeno 3 mesi in un Comune del Cantone, che abbia i 16 anni compiuti, non abbia dichiarato l'uscita dalla Chiesa cattolica e risulti iscritto nel catalogo parrocchiale, esercita il diritto di voto e di eleggibilità in materia ecclesiastica. Essa esercita tali diritti nella Parrocchia in cui è iscritto.

<sup>1bis</sup> In assenza di una dichiarazione scritta della persona interessata, quest'ultima esercita i propri diritti di voto nella Parrocchia del proprio domicilio.

#### **Art. 8 cpv. 2, 3 e 4**

<sup>2</sup> La competenza territoriale corrisponde, di regola, al Comune politico.

<sup>3</sup> Di regola, l'Ordinario diocesano può prevedere più Parrocchie in un unico Comune politico, se ogni singola Parrocchia concretamente e cumulativamente:

- a) riesce a costituire i propri organi;
- b) non ha difficoltà ad assicurare l'amministrazione ordinaria e gli investimenti necessari alla corretta conservazione dei beni parrocchiali;
- c) non si sottrae in modo deliberato e continuo ai propri doveri.

<sup>4</sup> Per le nuove aggregazioni possono essere previsti aiuti o agevolazioni finanziarie tramite il fondo di partecipazione alla compensazione interparrocchiale. La Commissione finanziaria ne stabilisce le modalità mediante regolamento.

**Art. 22 cpv. 2 e 3**

<sup>2</sup>A meno che la legge non disponga altrimenti, la Commissione di ricorso è competente a decidere:

- a) i ricorsi contro le decisioni e gli atti normativi emessi dalla Diocesi, dalle Parrocchie e altre istituzioni o Enti ecclesiastici eretti dall'Ordinario;
- b) su petizione (in prima istanza) le controversie tra la Diocesi, le Parrocchie e altre istituzioni o Enti ecclesiastici eretti dall'Ordinario.

Contro le decisioni della Commissione di ricorso è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

<sup>3</sup>È applicabile la procedura prevista dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo secondo la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Lara Filippini  
Guerra - Aldi - Dadò